

LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) IN BREVE dopo l'accordo tra Governo Prodi – CGIL.CISL.UIL – Confindustria del 23/10/2006

Con l'accordo del 23 ottobre, la riforma della previdenza complementare viene anticipata di un anno e parte dal 1° gennaio 2007.

I lavoratori avranno sei mesi di tempo per decidere la destinazione del loro TFR; l'eventuale conferimento ad un fondo di previdenza complementare avrà decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2007 (semestre bianco).

Per i lavoratori cosiddetti "silenti" il TFR sarà sempre destinato ad un fondo di previdenza complementare: o quello a cui sono già iscritti o al fondo al quale è iscritta la maggioranza dei lavoratori dell'impresa di appartenenza (conferimento tacito).

ATTENZIONE!

Viene introdotto un nuovo criterio se il lavoratore decide di lasciare il TFR alla ditta: per le aziende sopra i 50 dipendenti, il TFR finirà all'INPS; per le aziende sotto i 50 dipendenti, il TFR resterà in azienda.

La norma del conferimento presso l'INPS del TFR non destinato alla previdenza complementare è stata introdotta dalla Finanziaria 2007, ed era prevista per tutti i dipendenti: l'accordo del 23/10/2006 ha stabilito la regola dei 50 lavoratori. Questa disposizione è sperimentale e verrà ridiscussa nel 2008.

Il TFR che finirà all'INPS avrà lo stesso regole di quello lasciato in azienda, come definite dall'art. 2120 del Codice Civile (anticipi, rivalutazione di legge, ecc.).

ATTENZIONE: per il lavoratore non cambierà nulla.

Il dipendente si rivolgerà sempre alla propria azienda per qualsiasi richiesta sul TFR, anche se viene versato all'INPS.

Sarà l'azienda a compensare con i versamenti che effettua all'INPS (crediti-debiti) le eventuali erogazioni o liquidazioni di TFR richieste dai propri dipendenti.

CHI RIGUARDA

Tutti i lavoratori dipendenti privati ed equiparati ai privati, non iscritti o iscritti a fondi di previdenza complementare, che non abbiano già l'obbligo del conferimento del TFR al fondo complementare di appartenenza.

QUANDO PARTE - I TEMPI PER DECIDERE

Sei mesi di tempo, dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007, per scegliere dove versare il TFR.

Successivamente chi inizierà un nuovo lavoro avrà 6 mesi di tempo per decidere dove versare il TFR; aderendo ad un fondo complementare contrattuale dovrà versarlo obbligatoriamente nel fondo stesso come specificato dalle fonti istitutive.

ATTENZIONE: la norma che riguardava la partenza dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 per i dipendenti delle imprese che non hanno i requisiti per l'accesso al credito agevolato presso l'apposito Fondo di garanzia, **NON ESISTE PIU'!**

E' stata superata dall'accordo del 23/10/2006, che consente di mantenere il TFR nelle

aziende sotto i 50 dipendenti.

QUALE TFR

Riguarda il TFR in maturazione, partendo dal 2007.

Le quote di TFR già accumulate presso il datore di lavoro non potranno essere trasferite alla previdenza complementare.

COME DECIDERE IL VERSAMENTO DEL TFR

VOLONTARIAMENTE, comunicando al datore di lavoro:

- a quale fondo di previdenza complementare versarlo,
- di lasciarlo in azienda (scelta reversibile da parte del lavoratore)

Con il criterio del **SILENZIO-ASSENSO**:

per i lavoratori "silenti", cioè per quelli che non comunicheranno nulla al proprio datore di lavoro, il TFR verrà destinato ad una forma di previdenza complementare (secondo diverse modalità sotto riportate).

LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sono attualmente di 3 tipi:

1. fondi complementari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale (fondi chiusi, fondi negoziali, territoriali, di categoria o di gruppo, detti anche "di secondo pilastro");
2. fondi complementari aperti (detti anche "di terzo pilastro");
3. piani individuali previdenziali (PIP, riconducibili al "terzo pilastro", costituiti da prodotti finanziari proposti da investitori istituzionali (banche ed assicurazioni) come le polizze "vita" con finalità pensionistiche).

ATTENZIONE: le varie forme di previdenza complementare hanno costi di gestione e/o "ricarichi" a carico degli iscritti spesso non trascurabili. E' bene informarsi prima effettuare la scelta di adesione o di trasferimento della posizione assicurativa (i fondi "chiusi" sono i più vantaggiosi).

DOVE VERSARE IL TFR

Il lavoratore verserà il TFR:

1. al fondo di previdenza complementare previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale (fondi chiusi o negoziali, territoriali o di gruppo),
2. a fondi aperti o PIP, proposti da investitori istituzionali (banche ed assicurazioni).

SILENZIO-ASSENSO

Il TFR del lavoratore "silente" verrà conferito al fondo di previdenza complementare previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale a lui applicata.

Se la contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale prevede più fondi complementari, il TFR verrà destinato a quello con il maggior numero di aderenti.

Se la contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale non prevede fondi

complementari, il TFR verrà destinato ad un apposito fondo previdenziale complementare istituito presso l'INPS (nella nostra regione si vuole costituire un Fondo Regionale Residuale Trentino Alto Adige).

PORTABILITA' DELLA POSIZIONE COMPLEMENTARE O "MOBILITA'" TRA FONDI

Dopo 2 anni d'iscrizione l'iscritto può cambiare fondo complementare trasferendo integralmente nel nuovo fondo la posizione maturata.

ATTENZIONE: cambiando forma previdenziale l'iscritto potrebbe perdere il contributo del datore di lavoro (da verificare presso le fonti istitutive del fondo).

FINANZIAMENTO DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO

La posizione complementare individuale viene alimentata:

- 1) dal contributo mensile del lavoratore, prelevato dalla retribuzione,
- 2) dal contributo dal datore di lavoro,
- 3) dal versamento del TFR.

A queste 3 voci va aggiunto il rendimento netto (positivo o negativo) ottenuto della gestione finanziaria.

Le contribuzioni e la loro entità sono stabilite dalle fonti istitutive (contrattazione collettiva, accordi istitutivi del fondo, statuto e regolamento del fondo, normativa di legge).

ATTENZIONE. Se il lavoratore aderisce ad un'altra forma di previdenza complementare, trasferendo la posizione previdenziale complementare dal fondo "chiuso" istituito dalla contrattazione collettiva ad altre forme previdenziali, esso potrebbe perdere la contribuzione a carico del datore di lavoro (verificare le fonti istitutive).

FISCALITA'

La previdenza complementare è interessata da tassazione, anche se in forma completamente diversa per la fase di alimentazione del fondo (contribuzione) e fase dell'ottenimento delle prestazioni.

La contribuzione è sempre deducibile per il datore di lavoro.

La contribuzione è esente da tassazione, fino a 5.164 euro, per il lavoratore, sommando la contribuzione annua del lavoratore e del datore di lavoro, esclusa la quota TFR).

I rendimenti ottenuti dalla gestione finanziaria sono assoggettati a tassazione sostitutiva pari all' 11%.

PRESTAZIONI TIPICHE

Rendita pensionistica, prestazione in capitale, anticipo per spese sanitarie, riscatti parziali-totali-premiorienza: tassazione al 15% nei primi 15 anni d'iscrizione, poi abbattimento dello 0,3% per ogni anno successivo fino ad un minimo del 9%.

Anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa d'abitazione: tassazione del 23% sulla somma erogata a tale titolo dal fondo complementare.

ALTRE PRESTAZIONI - Anticipazioni sulla posizione complementare.

Per spese sanitarie straordinarie: richiesta in qualsiasi momento fino al 75% del capitale accumulato.

Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli: richiesta dopo 8 anni d'iscrizione al fondo e fino al 75% del capitale accumulato.

Ulteriori esigenze: richiesta dopo 8 anni d'iscrizione al fondo e fino al 30% del capitale accumulato.

I fondi possono prevedere anticipi del TFR per i congedi parentali (D.Lgs. 151/2001) o formativi (L. 53/2000).